

I.I.S. "VILFREDO FEDERICO PARETO"

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO in allegato e ad integrazione del documento Policy "Scuola libera dal fumo"

SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

- 1) I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo vengono individuati dal Dirigente Scolastico mediante l'allegato 2 al presente Regolamento.
- 2) Tutto il personale docente ed ATA ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai responsabili preposti. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza, durante l'intervallo, anche all'esterno dell'edificio e nei cambi di lezione. Si dovrà evitare, come previsto nel Regolamento di Istituto, di far uscire più ragazzi contemporaneamente dalla classe e ad attenersi a quanto specificato nel documento Policy "Scuola libera dal fumo".
- 3) I responsabili preposti incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.
- 4) In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico si potrà avvalere della collaborazione delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto sul territorio.
- 5) Il personale incaricato in qualità di responsabile riceverà apposita disposizione di nomina.

SANZIONI

- 1) Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00.
- 2) In applicazione dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, è ammesso che il pagamento venga previsto con un importo pari a doppio del minimo, quindi pari a € 55,00 nel caso superasse la sanzione minima.
- 3) I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- 4) La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti comporterà la sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio di Classe in aggiunta alla sanzione pecuniaria per violazione di un regolamento scolastico e della normativa vigente di divieto di fumo come contemplato nella Policy "Scuola libera dal fumo".

PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI

- 1) Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione nella forma più favorevole tra il doppio del minimo e 1/3 del massimo, come disposto dall'art. 16 della Legge n. 689/1981 entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di contestazione o della notificazione, pari a 55 € o 110 € in presenza di donna in gravidanza o minori di 12 anni
- 2) Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma da € 220,00 a € 2.200,00.
- 3) Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:


- a) in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – Istituto scolastico I.I.S. “Vilfredo Federico Pareto” - Verbale N. ____ del ____);
 - b) direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;
 - c) presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).
4. L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. La scuola rilascerà una ricevuta all'interessato.

PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

- 1) Nei casi di violazione del divieto i responsabili preposti procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica. Il verbale viene redatto in triplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola e una inviata al Prefetto, che sarebbe l'Autorità competente” di cui alla lettera b, dell'articolo 4 della DPCM 14/12/95. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro dell'Istituto .
- 2) In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.
- 3) In caso di trasgressione della norma da parte di minore, il relativo verbale verrà notificato alla famiglia, con raccomandata A/R, unitamente all'invio del modello F23 per il pagamento.
- 4) Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente, il Prefetto, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima.
- 5) Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.
- 6) Al fine della più ampia informazione e sensibilizzazione in materia, il presente Regolamento dovrà essere adeguatamente pubblicizzato, anche attraverso apposita comunicazione alle famiglie mediante pubblicazione on line, lettura nelle singole classi e secondo le azioni previste nella Policy “ Scuola Libera dal fumo”.

Il presente Regolamento è stato approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 30 giugno 2017 (delibera n. 8).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Susanna Bigari



Allegati di riferimento

- Allegato 1:** Riferimenti normativi ;
- Allegato 2:** Nomina agenti accertatori di infrazione del divieto di fumo
- Allegato 3:** Vademecum “Istruzioni generali per le contravvenzioni al divieto di fumo”;
- Allegato 4:** Verbale di accertamento e contestazione del divieto di fumare;
- Allegato 5:** Trasmissione al Prefetto di copia del verbale;
- Allegato 6:** Notifica di violazione ai genitori dell'alunno minorenne ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 legge n. 689/1981;
- Allegato 7 :** Comunicazione al Prefetto di mancata esibizione di ricevuta di versamento.